



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Originale

Nr. GENERALE 831  
SETTORE Settore Affari Generali e Innovazione  
NR. SETTORIALE 12 DEL 25/08/2014

**OGGETTO: IMPUGNAZIONE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SENTENZA  
TAR N. 579/2014 RELATIVA AL GIUDIZIO ALTALUCE DUE S.R.L. . NOMINA  
LEGALE.**

Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l'archivio della segreteria comunale.



## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: IMPUGNAZIONE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SENTENZA TAR N. 579/2014 RELATIVA AL GIUDIZIO ALTALUCE DUE S.R.L. . NOMINA LEGALE.**

### **IL DIRIGENTE**

**VISTO:**

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 18/11/2013;

**VISTA** la proposta di determinazione 993 del 25/08/2014, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

**RITENUTO** che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

**DATO ATTO**, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

### **D E T E R M I N A**

**DI APPROVARE** integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

### **A T T E S T A**

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 33/2013;

**IL DIRIGENTE**  
**Marilina D'Abramo**

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*(ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990)*

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l'adozione del provvedimento finale

### SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione 993 del 25/08/2014 al Dirigente del Settore competente.

### ATTESTA

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Molfetta nonché dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 49/2013.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Pasquale la forgia**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 in data 5/3/2012 l'Ente si è costituito nel giudizio promosso dinanzi al TAR PUGLIA – Bari dall'Impresa ALTALUCE DUE s.r.l. relativamente alle modalità di calcolo dell'aggiornamento ISTAT del prezzo per la cessione degli alloggi realizzati in regime di edilizia convenzionata (Comparto 5 del P.R.G.C.), nonché al richiesto risarcimento danni;
- Con sentenza n. 579/2014 la Terza Sezione TAR ha rigettato la richiesta di risarcimento danni, ma ha accolto il ricorso relativamente al calcolo aggiornamento ISTAT disponendo che tale calcolo aggiornamento ISTAT del prezzo per la cessione degli alloggi realizzati dalla ricorrente in regime di edilizia convenzionata debba avvenire a far data dalla delibera di Giunta Regionale n. 814 del 5/6/2003.
- Considerato che sotto questo ultimo aspetto la sentenza merita di essere impugnata per le seguenti motivazioni:
  - ✓ La modalità di aggiornamento ISTAT individuata dalla sentenza si pone in contrasto con la clausola di cui all'art. 10 della convenzione il quale prevede che detto aggiornamento verrà calcolato definitivamente con l'approvazione del progetto ed in sede di ultimazione dei lavori;
  - ✓ Tale aggiornamento, quindi, non può essere calcolato con riguardo ad una data anteriore, del resto è solo con l'approvazione del progetto che si può considerare verificata la conformità di quest'ultimo alla disciplina di legge e di piano in materia;
  - ✓ Il criterio individuato dalla sentenza si pone in contrasto con quanto dispone l'art. 18 del D.P.R. n. 380/2001, che fa riferimento ad un momento temporale successivo alla stipula della convenzione, o già anteriore;
  - ✓ La predetta statuizione è, inoltre, contraddittoria con quella, contenuta nella stessa sentenza, che individua invece il dies a quo rilevante ai fini del calcolo dell'aggiornamento del prezzo nella "data dell'offerta", data, quest'ultima, distinta e successiva rispetto a quella "della stima effettuata con deliberazione di G.R. n. 814 del 5/6/2003", se è vero che la pubblicazione del bando della procedura risale al 5/7/2004;
  - ✓ Anche la "data dell'offerta", peraltro, viene erroneamente assunta quale parametro temporale di riferimento per l'aggiornamento del prezzo sia alla stregua delle

disposizioni della convenzione e della normativa, sia alla luce del fatto che la semplice offerta, in assenza dell'intervenuta accettazione da parte dell'Amministrazione attraverso l'assegnazione delle aree e prima della stipula della convenzione stessa, non può evidentemente determinare la decorrenza dell'aggiornamento del prezzo;

- Ritenuto di affidare il patrocinio dell'Ente al Prof. Avv. Nicola Calvani, esperto amministrativista e conoscitore della materia sulle cui problematiche di ordine generale ha espresso parere all'Amministrazione,
- Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4, della legge 11.02.2005 n. 15;
- Verificata la regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L. n. 174/2012, convertito con Legge n. 213/2012;

#### DETERMINA

1. Di impugnare dinanzi al Consiglio di Stato la sentenza n. 279/2014 emessa dalla Terza Sezione TAR PUGLIA – Bari nel giudizio ALTALUCE DUE s.r.l., relativamente al criterio di aggiornamento ISTAT del prezzo per la cessione degli alloggi realizzati dalla Società ALTALUCE DUE s.r.l. in regime di edilizia convenzionata.
2. Di nominare legale dell'Ente l'Avv. Nicola Calvani, con studio in Molfetta, C.so Umberto n. 94, come individuato dal Sindaco ex art. 2229 e seguenti del Codice Civile, esperto amministrativista e già conoscitore della materia oggetto di contenzioso.
3. Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa, con negoziazione del compenso da parametrare secondo gli obiettivi da perseguire.
4. Di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l'adozione dell'impegno di spesa una volta concordato il preventivo delle competenze.
5. Di trasmettere la presente Determinazione al Sindaco.

Il Dirigente incaricato  
del Settore AA.GG.

(dott.ssa Angela Maria d'Abramo)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Angela Maria Anna D'Abramo;1;3505809  
Angela Maria Anna D'Abramo;2;3505809